Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 29 maggio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 *novembre* 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 164

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FANTACCI Mario di Giovanni, cl. 1910, da Sinalunga (Siena). — Capitano di complemento in servizio all'estero, preferiva, all'atto dell'armistizio, la vita dura della lotta partigiana all'internamento in campo di concentramento. In molti mesi di strenua attività, sempre al comando di una brigata partigiana, partecipava a numerosi combattimenti dando ripetute prove di grande coraggio ed alta capacità professionale, di forte senso morale, destando l'ammirazione e la stima dei dipendenti, italiani e stranieri. — Albania, 29 settembre 1943 - 30 novembre 1944.

SCIUTO Giuseppe di Sebastiano, cl. 1916, da Acireale (Catania). — Ufficiale medico in servizio all'estero, passava, allo armistizio, nelle file delle formazioni partigiane locali presso le quali, superando pericoli di ogni genere, svolgeva con alto spirito di sacrificio la sua generosa opera di medico e di chirurgo. Rientrato estenuato per l'attività svolta nel corso di un combattimento durato più giorni, non esitava ad offrire subito la sua preziosa opera presso altro accampamento di connazionali colpiti da grave malattia epidemica. Rimasto anch'egli gravemente contagiato e venuto a conoscenza che un militare affetto da cancrena agli arti inferiori, sarebbe deceduto senza un urgente intervento chirurgico, si faceva trasportare a braccia all'infermeria e, malgrado la debolezza e l'alta febbre, sorretto da due militari, amputava il ferito salvandolo così da sicura morte. Nobilissimo esempio di altruismo e di senso del dovere. — Tessaglia (Grecia), settembre 1943 - dicembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

PERSANO Pietro fu Giuseppe, cl. 1907, da Novi Ligure (Alessandria). — Sottufficiale di Marina in servizio all'estero, aderiva, all'armistizio, al movimento di liberazione locale, costituendo una formazione partigiana ed esaltandone al massimo, con l'esempio e con appassionata dedizione, lo spirito combattivo. Con i suoi uomini partecipava a varie azioni di guerra dando prova di capacità di comando e di indomito valore, contribuendo con il suo reparto a respingere violenti attacchi nemici. — Francia, settembre 1943 - giugno 1945.

PESCI Emanuele di Primo, cl. 1921, da Borgo Val di Taro (Parma). — Arruolatosi fra i primi nelle formazioni partigiane, si distingueva in diverse azioni tanto da essere nominato comandante di distaccamento. Nel corso delle operazioni, al comando del suo reparto, con brillante e riuscita manovra, attaccava e batteva un presidio nemico facendo numerosi prigionieri. Successivamente attaccava una colonna avversaria accorsa in rinforzo, disperdendola. Brillante esempio di capacità ed audacia. — Appennino Parmense, 12 giugno 1944 - 25 aprile 1945; Berceto 27 aprile 1945.

SABATINI Giovanni fu Gedeone, cl. 1914, da Ariano Polesine (Rovigo). — Sottufficiale di Marina in servizio all'estero, internato all'armistizio in un campo di concentramento, riusciva ad evadere e ad unirsi alle formazioni partigiane operanti nella zona. In numerosi combattimenti, al comando di un reparto italiano, dimostrava alte doti di coraggio e di animatore, destando l'ammirazione dei commilitoni e meritandosi varie citazioni. — Dipartimento del Gard (Francia), giugno - novembre 1944.

VERTUA Edoardo di Valerio, cl. 1921, da Milano. — Ufficiale degli alpini in servizio all'estero, entrava, all'armistizio, nella Resistenza, affiancandosi con i suoi uomini alle formazioni partigiane locali e conducendo per lunghi mesi e con alto spirito di sacrificio, una durissima lotta. Nel corso di una violenta azione notturna contro un presidio avversario, trascinava con l'esempio il suo reparto che, superato a guado un torrente, si lanciava sulle posizioni nemiche occupandole. Sfruttando di iniziativa il successo, proseguiva nell'azione e penetrava nelle difese avversarie agevolando in tal modo il vittorioso attacco dei reparti laterali partigiani. — Brezav (Bosnia), 18 - 19 dicembre 1943.

CROCE

MARINONI Leone di Luigi, cl. 1885, da Clusone (Bergamo). — Residente in terra straniera, entrava tra i primi, allo armistizio, a far parte del locale movimento partigiano. Incurante dei rischi personali e familiari, non esitava a dare ricetto nella sua casa ad armi e munizioni provenienti dagli aviolanci e ad assicurare, quale agente staffetta, insieme ai suoi due figli, il regolare collegamento fra le varie formazioni armate della zona. — Fronte Francese della Resistenza, 8 settembre 1943 - 1 settembre 1944.

RENZINI Natale di Agostino, cl. 1911, da Todi (Perugia). — Militare di leva in servizio all'estero, preferiva, all'armistizio, la dura vita partigiana all'internamento. Benchè menomato fisicamente, sfidando i gravi disagi della montagna e le privazioni, partecipava a duri combattimenti con coraggio e spi-

rito combattivo. Catturato dal nemico e tradotto in campo di concentramento, sopportava con fierezza e forza d'animo esemplari, le sofferenze della prigionia. — Albania, 9 settembre 1943 - 10 gennaio 1944.

SEBASTIANI Rosario fu Carlo, cl. 1912, da Bleggio Inferiore (Trento). — Militare in servizio all'estero, si univa, allo armistizio, alle formazioni partigiane locali, distinguendosi per disciplina, combattività, spirito di sacrificio e coraggio. Comandante di squadra, era di costante sprone ai suoi uomini che trascinava con l'esempio e la parola. Nel corso di un aspro combattimento, alla testa del suo reparto, attaccava una posizione difensiva avversaria che conquistava d'impeto e senza perdite. — Eubea (Grecia), settembre 1943 - ottobre 1944.

VISENTINI Giovanni fu Giacomo, cl. 1913, da Molfetta (Bari). — Sottufficiale in servizio all'estero, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane formatesi nella zona, distinguendosi per abnegazione e spirito di sacrificio e fornendo valido esempio ai suoi uomini. Nel corso di una dura offensiva avversaria, malgrado le sofferenze ed i disagi, dava brillanti prove di coraggio, senso del dovere ed amor di Patria. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio - 20 luglio 1944.

(4344)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **301.**

Proroga della durata del consorzio fra cooperative edili e di produzione e lavoro « Progresso e lavoro », con sede in Roma.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, la durata del consorzio fra cooperative edili e di produzione e lavoro « Progresso e lavoro », con sede in Roma, viene prorogata di venti anni e cioè fino al 15 maggio 1988.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **302.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Alfredo e Alberto Guido e Antonio e Giuseppe Raho, tre appezzamenti di terreno, dell'estensione complessiva di mq. 16.820, siti in Lecce e riportati in catasto alla pagina 12941, fol. 211, particella 677, 761, 68/*d;* alla pagina 7695, fol. 211, particella 678, 679, 69/*b* e pagina 9386, fol. 211, particella 69/*a* alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Bruno Franco, repertorio n. 46067, raccolta n. 6630, del 13 dicembre 1962.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **303.**

Donazione a favore dello Stato di alcune opere d'arte.

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un lascito di oggetti di interesse artistico e storico disposto a favore dello Stato, con destinazione al museo di Capodimonte in Napoli, dal gr. uff. Mario De Ciccio, con testamento pubblico del 6 maggio 1961 e successivo codicillo in data 23 ottobre 1962, a rogito dott. Felice Piccinni, notaio in Napoli, pubblicato in data 31 gennaio 1964, repertorio n. 121443.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1970, n. **304.**

Estinzione dell'asilo infantile, con sede in Empoli.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile, con sede in Empoli (Firenze), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Gambellara » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Gambellara » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Gambellara » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1969, n. 22;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Gambellara » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1º novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Gambellara » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Gambellara ».

Inoltre, per lo stesso periodo, è tollerata una variazione del 10 % in più o in meno delle percentuali dei vitigni previsti dall'art. 2 del predetto disciplinare.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono « Vin Santo di Gambellara » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Gambellara » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso détte rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei

mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 20

Disciplinare di produzione per i vini « Gambellara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gambellara » è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Gambellara » devono essere ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Garganega: 80 - 95 %;
Trebbiano nostrano (di Soave): 5 - 20 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Gambellara » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Susarello, la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni, a quota 220, e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località Ca' Bellimadore e Case Colombara: prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirige verso nord-est lungo la stessa strada, fino ad incontrare la provinciale Montebello-Arzignano e prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano fino ad incontrare il torrente Chiampo.

Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada « La Serenissima ». Da detto punto la delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Gambellara » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Gambellara » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Per il vino « Gambellara » la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la stessa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Gambellara » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata « Gambellara » può essere utilizzata per designare i vini « Recioto » e « Vin Santo » ottenuti con uve provenienti da vigneti rispondenti alle condizioni previste dall'art. 2 del presente disciplinare.

La vinificazione del « Recioto di Gambellara » e del « Vin Santo di Gambellara » deve avvenire dopo che le uve sono state sottoposte ad appassimento, onde portare i vini derivati ad una gradazione alcoolica complessiva naturale, rispettivamente, non inferiore a 12 e 14 gradi. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40 %. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate entro il territorio già indicato nell'art. 5.

Art. 7.

I vini « Gambellara », all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Gambellara* »

colore: giallo, da paglierino a dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

« *Recioto di Gambellara* »

colore: giallo dorato;
odore: intenso profumo di fruttato;
sapore: caratteristico armonico con leggero gusto di passito, amabile, tranquillo oppure più o meno frizzante con delicato retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Vin Santo di Gambellara* »

colore: giallo ambrato carico;
odore: profumo intenso caratteristico di passito;
sapore: dolce, armonico, vellutato, di passito;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 14;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di modificare, con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopraindicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Recioto di Gambellara » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per il « Recioto di Gambellara » e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino « Recioto di Gambellara » spumante deve avvenire entro il territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il vino « Gambellara » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11,5, può portare la qualificazione « superiore ».

Art. 10.

Il « Vin Santo di Gambellara » non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

Art. 11.

Alla denominazione di origine « Gambellara » è vietata la aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Gambellara » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(4892)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.

Modifica delle tabelle concernenti gli istituti di prevenzione e di pena nei quali è prevista un'indennità a favore dei cappellani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 391, concernente la istituzione di una indennità a favore dei cappellani aggregati addetti agli istituti di prevenzione e pena;

Considerato che le tabelle allegate alla citata legge e contenenti la indicazione degli istituti di prevenzione e pena non sono conformi alla attuale situazione degli istituti stessi, essendosi verificate alcune soppressioni con conseguenti costituzioni di nuovi stabilimenti;

Visto l'art. 1 della citata legge 5 marzo 1963, n. 391;

Visti i decreti interministeriali 30 aprile 1963 e 1° dicembre 1965, concernenti la modifica delle tabelle allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391;

Decreta:

Le tabelle allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391, sono modificate come segue:

TABELLA *B*

Istituti da eliminare:
Trapani, carceri giudiziarie succursali.

Istituti da inserire:
Catania, istituto osservazione minorenni.

TABELLA *C*

Istituti da eliminare:
Ventimiglia, carceri giudiziarie.

Istituti da inserire:
Trani, carceri giudiziarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 81

(4641)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Ugento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Ugento;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ugento (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita nella parte centrale e in piano da un'area sabbiosa e dunale, nelle estremità nord-est e sud-ovest da rocce lievemente in pendio e nella parte alta e degradante verso il mare da territori coltivati prevalentemente a ulivi e vite, forma un complesso paesistico di grande importanza, nonchè un suggestivo quadro naturale e — per i suoi resti antichi e monumenti — un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Ugento (Lecce) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è così delimitata:

ad est: con il territorio comunale di Salve, Presicce, Acquarica;

a nord: con il rimanente territorio di Ugento e, meglio con la strada Racale-Ugento-Acquarica;

ad ovest: con il territorio comunale di Alliste;

a sud: con il mare Jonio.

Poligonali:

Tratto *A-B* - parte del mare Jonio dal confine di Ugento e Salve, segue detto confine, sino alla masseria Marini Tettoia, prosegue lungo il confine del comune di Presicce, fino ad incontrare il confine del comune di Acquarica a quota 99;

Tratto *B-C* - da quota 99 prosegue verso ovest lungo il comune di Acquarica, fino ad incontrare la strada Ugento-Acquarica a quota 115, in località masseria Tartufi;

Tratto *C-D* - dal precedente punto *C* a quota 115, segue verso sud-ovest la strada Acquarica-Ugento sino a lambire il centro abitato, che vi rimane escluso secondo la perimetrazione operata dall'amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, parte poi dalla strada Ugento-Racale fino all'incontro del confine comunale di Alliste;

Tratto *D-E* - dal precedente punto *D* segue il confine del territorio comunale di Alliste sino al mare Jonio, attraversando la masseria Ternano e la località Cisternelle;

Tratto *E-A* - l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Ugento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Ugento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 3 (tre) ottobre alle ore 17 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 190 del 27 settembre 1968:

UGENTO: Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

ad est: con il territorio comunale di Salve, Presicce, Acquarica;

a nord: con il rimanente territorio di Ugento e, meglio, con la strada Racale, Ugento-Acquarica;

ad ovest: con il territorio comunale di Alliste;

a sud: con il mare Jonio.

Poligonali:

Tratto *A-B* - Parte del mare Jonio dal confine di Ugento e Salve, segue detto confine sino alla masseria Marini Tettoia, prosegue lungo il confine del comune di Presicce, fino ad incontrare il confine del comune di Acquarica a quota 99.

Tratto *B-C* - Da quota 99 prosegue verso ovest lungo il comune di Acquarica, fino ad incontrare la strada Ugento-Acquarica a quota 115, in località Masseria Tartufi.

Tratto *C-D* - Dal precedente punto *C* a quota 115, segue verso sud-ovest la strada Acquarica-Ugento sino a lambire il centro abitato, che vi rimane escluso secondo la perimetrazione operata dall'amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765 parte poi dalla strada Ugento-Racale fino all'incontro del confine comunale di Alliste.

Tratto *D-E* - Dal precedente punto *D* segue il confine del territorio comunale di Alliste sino al mare Jonio, attraversando la masseria Ternano e la località Cisternelle.

Tratto *E-A* - L'intera zona costiera di pertinenza del comune di Ugento.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Ugento, così come tratteggiato in rosso e delimitato dall'acclusa cartografia che è parte del presente verbale.

(4918)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Alliste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Alliste;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Alliste (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, dominata dalla Serra dell'Alto, che raggiunge altezze fino a 60 metri, per cui il fronte

sul mare — dello sviluppo di circa 4 Km. — risulta riparato dai venti del sud e quindi ubertoso e con ricca vegetazione, offre un quadro naturale di incomparabile bellezza nonché — con i resti di antichi monumenti — un insieme di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Alliste (Lecce) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

a nord: con il territorio del comune di Racale;
a sud: con il territorio del comune di Ugento;
ad est: con il territorio del comune di Alliste;
ad ovest: con il mare Jonio.

Poligonali:

Tratto *A-B* - Dal confine tra la Marina di Alliste a quella di Ugento prosegue sino ad incontrare la masseria Terenzano;

Tratto *B-C* - Dal precedente punto *B* segue verso nord attraverso le masserie delle Canne e Ninfea, le località Acquare, Madonna dell'Alto e Le Chianche;

Tratto *C-D* - Dal precedente punto *C* verso ovest-nord fino ad incontrare via Beneficati in corrispondenza del confine per i comuni di Alliste e Racale;

tratto *D-E* - Dal precedente punto *D* verso ovest a cavallo del confine tra i comuni di Alliste e Racale lungo la via Beneficati fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Alliste provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 19 settembre alle ore 11 in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 189 del 10 settembre 1968;

ALLISTE: Vincolo panoramico delle zone costiere e di parti del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:
a nord: con il territorio del comune di Racale;
a sud: con il territorio del comune di Ugento;
ad est: con il territorio del comune di Alliste;
ad ovest: con il mare Jonio.

Poligonali:

Tratto *A-B* - Dal confine tra la Marina di Alliste a quella di Ugento prosegue sino ad incontrare la masseria Terenzano.

Tratto *B-C* - Dal precedente punto *B* segue verso nord attraverso le masserie delle Canne e Ninfea, le località Acquare, Madonna dell'Alto e Le Chianche.

Tratto *C-D* - Dal precedente punto *C* verso nord-ovest fino ad incontrare via Beneficati in corrispondenza del confine per i comuni di Alliste e Racale.

Tratto *D-E* - Dal precedente punto *D* verso ovest a cavallo del confine tra i comuni di Alliste e Racale lungo la via Beneficati fino al mare.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Alliste, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(4919)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 sopracitato;

Vista la nota del 2 marzo 1970, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che il dott. Luigi Filippi è direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia;

Ritenuta la necessità di procedere, con ordinario provvedimento formale, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luigi Filippi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(4915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto penale e di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di istituzioni di diritto penale e di diritto costituzionale italiano e comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4962)

Vacanza della cattedra di storia della Chiesa presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di storia della Chiesa, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5049)

Vacanza della seconda cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia, è vacante la seconda cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5050)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Lorenzo Cappella, nato a Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) il 13 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 20 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(4664)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Giuseppe Santero, nato ad Acqui Terme (Alessandria) il 22 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Genova il 14 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4658)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1970, registro n. 15 Pubblica istruzione, foglio n. 55, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla insegnante Rossi Adele avverso il mancato conferimento dell'incarico di insegnamento nel doposcuola istituito dal patronato scolastico di Sante Marie (L'Aquila).

(4728).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sarzana

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Liguria n. 5235 in data 11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1970 al registro n. 4 (Genova), foglio n. 377, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sarzana relativa ad un insediamento scolastico in località Crociata.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4729).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2161, in data 30 aprile 1970, è stata prorogata fino al 30 giugno 1970 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso.

(4642)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1970, n. 1046/4781 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Francucci Giuseppe, nato il 12 luglio 1938 a Lettomanoppello e Francucci Antonietta, nata il 4 luglio 1934 a Lettomanoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in Lettomanoppello, estese mq. 940, riportate in catasto alle particelle numeri 436 parte 18-*f*, 356-*a*-*e* e 18 $^1/_7$ del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 157 e 158.

(4644)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1970, il comune di Arco (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929)

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1970, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930)

Autorizzazione al comune di Giovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1970, il comune di Giovo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1970, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.059.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1970, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.343.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 27 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,95	628,88	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	586,40	586,20	585,25	586,10	585,80	586,30	585,80	586,10	586,30	586,05
Franco svizzero .	145,82	145,74	145,72	145,53	145,825	145,92	145,50	145,53	145,92	145,75
Corona danese	83,91	83,93	83,95	83,935	83,80	83,95	83,93	83,935	83,93	83,92
Corona norvegese .	88 —	88,02	87,98	88,02	87,80	88,03	88,02	88,02	88,01	88 —
Corona svedese .	121 —	121,02	121,05	121 —	120,90	121,05	121,01	121 —	121,03	121 —
Fiorino olandese	173,33	173,41	173,45	173,40	173,35	173,42	173,36	173,40	173,41	173,40
Franco belga .	12,66	12,672	12,6775	12,6725	12,665	12,66	12,673	12,6725	12,67	12,67
Franco francese	113,87	113,91	113,95	113,925	113,90	113,89	113,91	113,925	113,87	113,90
Lira sterlina	1510,20	1510,80	1510,40	1510,55	1510,50	1510,70	1510,45	1510,55	1510,70	1511 —
Marco germanico .	172,98	173,10	173,10	173,17	173,05	173,15	173,155	173,17	173,15	173,12
Scellino austriaco .	24,60	24,30	24,30	24,3020	24,25	24,30	24,3025	24,3020	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,04	22,09	22,06	22,05	22,10	22,04	22,05	22,05	22,04	22,04
Peseta spagnola .	9,03	9,03	9,04	9,035	9 —	9,03	9,0325	9,035	9,03	9,03

Media dei titoli del 27 maggio 1970

Rendita 5 % 1935	89,625
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,20
» 5 % (Ricostruzione)	88,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,075
» 5 % (Città di Trieste)	83,525
» 5 % (Beni esteri)	80,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,575
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	97,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1970

Dollaro USA .	628,95
Dollaro canadese	585,95
Franco svizzero	145,515
Corona danese .	83,932
Corona norvegese	88,02
Corona svedese	121,005
Fiorino olandese . . .	173,38
Franco belga	12,673
Franco francese	113,917
Lira sterlina .	1510,50
Marco germanico .	173,162
Scellino austriaco	24,302
Escudo portoghese .	22,05
Peseta spagnola	9,034

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., scortata da certificato di circolazione Mod. DD4;

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e Paesi e territori d'oltremare (PTOM);

— Grecia.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:										
		B. gomme da masticare del genere « Chewing-gum », contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	05	I. inferiore o uguale a 60%, in peso	zero	1.744	1.631	2.419	1.744	1.838	12	7.956	23	—
	08	II. superiore a 60%, in peso	zero	2.256	2.113	3.131	2.256	2.375	12	10.106	23	—
		C. altri:										
	11	I. preparazione detta « cioccolato bianco »	zero	2.356	2.150	1.500	2.356	2.531	18	12.369	27	5.988
		II. non nominati:										
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	14	1. inferiore o uguale a 30%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	18	3.575	27	3.325
	17	2. superiore a 30% e inferiore o uguale a 40%, in peso	zero	1.144	1.069	1.588	1.144	1.206	18	5.431	27	5.056
		3. superiore a 40% e inferiore o uguale a 50%, in peso:										
	19	aa. non contenenti amido o fecole	zero	1.444	1.350	2.006	1.444	1.519	18	6.888	27	6.388
	21	bb. altri	zero	1.444	1.350	2.006	1.444	1.519	18	8.269	27	6.388
	23	4. superiore a 50% e inferiore o uguale a 60%, in peso	zero	1.744	1.631	2.419	1.744	1.838	18	8.281	27	7.719
	26	5. superiore a 60% e inferiore o uguale a 70%, in peso	zero	2.044	1.913	2.838	2.044	2.156	18	9.488	27	9.050
	29	6. superiore a 70% e inferiore o uguale a 80%, in peso	zero	2.344	2.194	3.256	2.344	2.475	18	10.694	27	10.381
	32	7. superiore a 80% e inferiore o uguale a 90%, in peso	zero	2.644	2.475	3.675	2.644	2.788	18	11.838	27	11.713
	35	8. superiore a 90%, in peso	zero	2.950	2.756	4.088	2.950	3.106	18	13.044	27	13.044

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04 (Segue)		b. altri, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	38	1. inferiore o uguale a 50 %, in peso	zero	2.444	2.231	1.625	2.444	2.625	18	13.144	27	6.388
	41	2. superiore a 50% e inferiore o uguale a 70%, in peso	zero	2.556	2.350	2.219	2.556	2.731	18	13.019	27	7.988
	44	3. superiore a 70%, in peso	zero	2.956	2.744	3.394	2.956	3.138	18	13.863	27	11.313
18.06		Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:										
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, contenente in peso:										
	04	I. 65% o meno di saccarosio	zero	1.806	1.688	2.506	1.806	1.900	16	7.988	—	—
	08	II. più di 65% di saccarosio	zero	3.006	2.813	4.175	3.006	3.169	16	13.306	—	—
		B. altre:										
		I. Cioccolata in massa; articoli in cioccolato, anche ripieni (all'eccezione dei gelati); prodotti a base di zucchero contenenti cacao e preparazioni simili a base di prodotti sostitutivi dello zucchero:										
	11	a. non contenenti saccarosio o con un contenuto di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore al 5%, in peso	zero	1.100	969	zero	1.100	1.219	19	7.644	—	—
		b. altre:										
		1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5% in peso, e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	13	aa. inferiore al 50% in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	19	5.988	27	5.988
	17	bb. uguale o superiore a 50 %, in peso . . .	zero	1.656	1.550	2.294	1.656	1.744	19	7.319	27	7.319
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte, in misura:										
	21	aa. uguale o superiore a 1,5%, e inferiore a 3%, in peso	zero	2.206	2.031	2.088	2.206	2.350	19	10.825	27	7.319
	24	bb. uguale o superiore a 3%, e inferiore a 4,5%, in peso	zero	2.456	2.250	1.994	2.456	2.625	19	12.419	27	7.319
	27	cc. uguale o superiore a 4,5%, e inferiore a 6%, in peso	zero	2.606	2.375	1.669	2.606	2.800	19	13.669	27	6.656
	31	dd. uguale o superiore a 6% in peso . . .	zero	2.906	2.644	1.556	2.906	3.131	19	15.581	27	6.656

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.06 (Segue)		II. Gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	34	a. inferiore a 3%, in peso	zero	1.794	1.100	1.163	1.794	1.438	19	5.338	27	3.325
	37	b. uguale o superiore a 3 %, e inferiore a 70 %, in peso	zero	1.750	1.575	400	1.750	1.906	19	9.994	27	2.663
	40	c. uguale o superiore a 7%, in peso	zero	2.350	2.106	175	2.350	2.569	19	13.825	27	2.663
		III. non nominate:										
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso:										
	43	1. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 grammi	zero	7.575	3.075	1.244	7.575	4.844	19	15.388	27	1.331
	48	2. altre	zero	7.575	3.075	1.244	7.575	4.844	19	15.388	—	—
		b. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
		1. uguale o superiore a 1,5%, e uguale o inferiore a 6,5%, in peso:										
	51	aa. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 grammi	zero	2.306	2.113	1.781	2.306	2.469	19	11.756	27	6.656
	54	bb. altre	zero	2.306	2.113	1.781	2.306	2.469	19	11.756	—	—
	57	2. superiore al 6,5 %, e inferiore a 26 %, in peso	zero	4.550	4.031	zero	4.550	5.013	19	28.438	—	—
	61	3. uguale o superiore a 26%, in peso	zero	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V					19	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V	—	—
19.01		Estratti di malto:										
	01	A. contenenti estratto secco in misura uguale o superiore a 90%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	4.881	—	—
	07	B. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	3.656	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:										
	02	A. contenenti estratto di malto e contenenti zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso	zero	450	406	zero	450	488	16	5.756	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.02 (Segue)		B. altre:										
		I. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti amido o fecola in misura:										
		a. inferiore a 14%, in peso:										
	07	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	894	—	—
		2. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	11	aa. inferiore a 60%, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	16	6.888	—	—
	15	bb. uguale o superiore a 60%, in peso	zero	2.406	2.250	3.338	2.406	2.538	16	11.544	—	—
		b. uguale o superiore a 14% e inferiore a 32% in peso:										
	18	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.794	—	—
	21	2. altre	zero	1.506	1.406	2.088	1.506	1.588	16	8.181	—	—
		c. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso										
	24	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.950	—	—
	27	2. altre	zero	600	563	838	600	631	16	4.213	—	—
		d. uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%, in peso										
	30	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	3.781	—	—
	33	2. altre	zero	1.025	956	1.419	1.025	1.075	16	5.269	—	—
		e. uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%, in peso										
	36	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	5.919	—	—
	39	2. altre	zero	450	425	625	450	475	16	7.375	—	—
	41	f. uguale o superiore a 85%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.481	—	—
		II. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	42	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%, in peso	zero	2.256	2.075	2.069	2.256	2.406	16	11.650	—	—
	45	b. uguale o superiore a 5%, in peso	zero	2.000	1.806	569	2.000	2.175	16	14.525	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.03		Paste alimentari:										
	03	A. paste con aggiunta di uova	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	6.038	—	—
		B. altre:										
	11	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	6.038	—	—
	18	II. non nominate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	6.019	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	1.481 (d)	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili:										
	01	A. a base di granoturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.150	—	—
	07	B. a base di riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.419	—	—
	11	C. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.569	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	5.056	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:										
	04	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.444	24	5.760
	05	B. pane azimo (Mazoth)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	6.025	24	6.056
		C. altri:										
	08	I. pane di glutine per diabetici	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	14.700	—	—
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:										
	11	a. inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	2.688	—	—
	15	b. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	4.769	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:										
		A. non contenenti saccarosio, contenenti amido o fecola in misura:										
	01	I. inferiori a 32%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	2.006	30	2.019

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (Segue)		II. uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%, in peso:										
	04	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	3.513	30	3.531
	07	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	16.406	30	3.531
		III. uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%, in peso:										
	11	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	5.019	30	5.044
	14	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	11.894	30	5.044
	17	IV. uguale o superiore a 65 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	6.025	30	6.056
		B. altri:										
		I. pan pepato, contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	20	a. inferiore a 30%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	23	5.888	—	—
	23	b. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	23	7.906	—	—
	26	c. uguale o superiore a 50%, in peso	zero	1.956	1.831	2.713	1.956	2.063	23	9.931	—	—
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:										
		a. inferiore a 32% in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
		1. inferiore a 30%, in peso:										
	29	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	23	5.338	35	3.325
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	32	alfa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso	zero	zero	325	494	zero	894	23	13.931	35	3.325
	35	beta. uguale o superiore a 12%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	988	23	22.525	35	3.325

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (Segue)		2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %, in peso										
	38	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.050	988	1.463	1.050	1.113	23	6.663	35	4.656
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	41	alfa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso	zero	zero	606	913	zero	1.206	23	15.263	35	4.656
	44	beta. uguale o superiore a 12%, in peso	zero	zero	225	369	zero	1.306	23	23.856	35	4.656
		3. uguale o superiore a 40%, in peso:										
	47	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.506	1.406	2.088	1.506	1.588	23	8.663	35	6.656
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	50	alfa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso	zero	zero	1.031	1.538	zero	1.681	23	17.256	35	6.656
	53	beta. uguale o superiore a 12%, in peso	zero	zero	650	994	zero	1.781	23	25.744	35	6.656
		b. uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
		1. inferiore a 20%, in peso:										
	56	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	450	425	625	450	475	23	5.513	35	1.994
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	59	alfa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	575	23	14.106	35	1.994
	62	beta. uguale o superiore a 12%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	669	23	22.700	35	1.994
		2. uguale o superiore a 20%, in peso:										
	65	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.200	1.125	1.669	1.200	1.269	23	8.838	35	5.325
	68	bb. altri	zero	zero	419	638	zero	1.256	23	20.306	35	4.656

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (Segue)		c. uguale o superiore a 50% e inferiore a 55%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), in misura:										
		1. inferiore a 10%, in peso:										
	71	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	269	256	375	269	288	23	6.219	35	1.200
	74	bb. altri	zero	zero	zero	zero	zero	431	23	18.281	35	1.200
	77	2. uguale o superiore a 10%, in peso . . .	zero	600	563	838	600	631	23	7.069	35	2.663
	80	d. uguale o superiore a 65%, in peso	zero	300	281	419	300	319	23	6.850	35	1.331
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:										
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:										
	06	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	3.431	—	—
		B. estratti:										
	12	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	6.131	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:										
		A. Lieviti naturali vivi:										
		II. altri:										
		a. lieviti di panificazione:										
	03	1. secchi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21	zero	—	—
	07	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21	zero	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove										
		A. cereali, in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:										
	005	I. granturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.419	—	—
	009	II. riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.419	—	—
	012	III. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	6.294	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:										
	015	I. paste alimentari non ripiene, cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.388	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)		II. paste alimentari ripiene:										
	018	a. cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.481	—	—
	021	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	4.194	—	—
		C. gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	024	I. inferiore a 3% in peso	zero	1.794	1.100	1.163	1.794	1.438	17	5.338	—	—
	027	II. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%, in peso	zero	1.750	1.575	400	1.750	1.906	17	9.994	—	—
	030	III. uguale o superiore a 7%, in peso	zero	2.350	2.106	175	2.350	2.569	17	13.825	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:										
		I. jogurt preparati:										
		a. in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	033	1. inferiore o uguale a 1,5% in peso	zero	9.356	3.594	1.063	9.356	5.819	17	18.075	—	—
	036	2. superiore a 1,5%, in peso	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	28.700	—	—
		b. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	039	1. inferiore o uguale a 1,5%, in peso	zero	831	319	zero	831	519	17	1.606	—	—
	042	2. superiore a 1,5%, in peso	zero	550	488	zero	550	606	17	3.506	—	—
		II. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
		a. inferiore o uguale a 1,5% in peso e contenenti proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) in misura:										
	045	1. inferiore o uguale a 40%, in peso	zero	10.394	3.994	1.181	10.394	6.469	17	20.081	—	—
	048	2. superiore a 40% e inferiore o uguale a 55%, in peso	zero	15.069	5.794	1.713	15.069	9.381	17	29.119	—	—
	051	3. superiore a 55% e inferiore o uguale a 70%, in peso	zero	19.231	7.394	2.181	19.231	11.969	17	37.150	—	—
	054	4. superiore a 70%, in peso	zero	27.544	10.588	3.131	27.544	17.138	17	53.219	—	—
	057	b. superiore a 1,5%, in peso	zero	5.000	4.413	zero	5.000	5.525	17	31.888	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)		E. preparazioni dette « burro in polvere » e altre preparazioni contenenti burro ma non contenenti cereali o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura (e):										
		I. inferiore a 26 %, in peso:										
	060	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . .	zero	zero	zero	zero	zero	244	17	21.488	—	—
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	063	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	881	17	24.144	—	—
	066	2. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	319	513	zero	1.669	17	27.475	—	—
	069	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	1.025	1.556	zero	2.463	17	30.800	—	—
		II. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %, in peso:										
	072	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 % in peso	zero	zero	zero	zero	zero	494	17	42.969	—	—
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	075	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.125	17	45.631	—	—
	078	2. uguale o superiore a 25 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	1.919	17	48.956	—	—
		III. uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, in peso:										
	081	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso .	zero	zero	zero	zero	zero	756	17	66.175	—	—
	084	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	1.388	17	68.831	—	—
		IV. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %, in peso:										
	087	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso .	zero	zero	zero	zero	zero	969	17	85.081	—	—
	089	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	1.188	17	77.819	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)	091	V. uguale o superiore a 85 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.175	17	103.125	—	—
		F. preparazioni contenenti burro e cereali, o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti amido o fecola in misura (e):										
		I. inferiore o uguale a 32 %, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	093	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	244	17	23.494	—	—
	096	2. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	444	17	40.681	—	—
	099	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.156	17	101.406	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	102	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	881	17	26.156	—	—
	105	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.388	17	95.006	—	—
	108	c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.813	17	79.619	—	—
		II. superiore a 32 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	111	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	244	17	24.494	—	—
	114	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	394	17	37.138	—	—
	117	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	719	17	26.244	—	—
		III. superiore a 45 %, in peso:										
	120	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5,%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	16.906	—	—
	123	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	413	17	13.938	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)		G altre (e)										
		I non contenenti o contenenti amido o fecola in misura inferiore a 5 %, in peso:										
		a non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:										
		2 altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	129	aa uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	zero	750	663	zero	750	831	17	4.781	—	—
	132	bb uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.381	17	7.975	—	—
	135	cc uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	12.756	—	—
	138	dd uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, in peso	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17 (f)	19.131 (f)	—	—
	141	ee uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %, in peso	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	28.700	—	—
	144	ff uguale o superiore a 26%, in peso	zero	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V					17	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V	—	—
		b contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	147	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	419	394	581	419	444	17	1.863	—	—
		2 altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	150	aa uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.169	1.056	300	1.169	1.275	17	6.644	—	—
	153	bb uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.669	1.494	zero	1.669	1.825	17	9.838	—	—
	156	cc uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.419	2.156	zero	2.419	2.656	17	14.619	—	—
	159	dd uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso	zero	3.419	3.038	zero	3.419	3.763	17	20.994	—	—
	162	ee. uguale o superiore a 18 %, in peso	zero	4.419	3.919	zero	4.419	4.869	17	27.375	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	165	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	17	3.325	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	168	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.500	1.363	763	1.500	1.619	17	8.113	—	—
	171	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	2.000	1.806	569	2.000	2.175	17	11.300	—	—
	174	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.750	2.469	288	2.750	3.006	17	16.081	—	—
	177	dd. uguale o superiore a 12%, in peso	zero	4.000	3.569	zero	4.000	4.388	17	24.056	—	—
		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso:										
	180	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	17	5.988	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	183	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	2.106	1.925	1.594	2.106	2.256	17	10.769	—	—
	186	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	2.606	2.369	1.406	2.606	2.806	17	13.963	—	—
	189	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 14%, in peso	zero	3.356	3.031	1.119	3.356	3.638	17	18.744	—	—
	192	dd. uguale o superiore a 14% e inferiore a 24%, in peso	zero	4.550	4.069	zero	4.550	4.981	17	26.981	—	—
	195	ee. uguale o superiore a 24%, in peso	zero	6.900	6.138	zero	6.900	7.581	17	42.256	—	—
		e. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%, in peso:										
	198	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	2.406	2.250	3.338	2.406	2.538	17	10.644	—	—
	201	2. altre	zero	3.456	3.150	2.144	3.456	3.719	17	18.219	—	—
	204	f. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 85%, in peso	zero	2.856	2.675	3.963	2.856	3.013	17	12.644	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)		II. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	207	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.006	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	210	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	831	17	6.794	—	—
	213	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.381	17	9.981	—	—
	216	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	14.763	—	—
	219	dd. uguale o superiore a 12%, in peso	zero	Vedi regime delle voci 21.07-F					17	Vedi regime delle voci 21.07-F	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	223	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	300	281	419	300	319	17	3.338	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	226	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.050	944	zero	1.050	1.144	17	8.125	—	—
	229	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.550	1.381	zero	1.550	1.700	17	11.313	—	—
	232	cc. uguale o superiore a 8%, in peso	zero	2.300	2.044	zero	2.300	2.525	17	16.094	—	—
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	235	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	17	5.338	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	238	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.500	1.363	763	1.500	1.619	17	10.119	—	—
	241	bb. uguale o superiore a 4%, in peso	zero	2.000	1.806	569	2.000	2.175	17	13.306	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso:										
	244	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	17	7.994	—	—
	247	2. altre	zero	2.106	1.925	1.594	2.106	2.256	17	12.781	—	—
		III. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	250	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.013	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	253	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	831	17	7.794	—	—
	256	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.381	17	10.981	—	—
	259	cc. uguale o superiore a 8%, in peso	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	15.769	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	262	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	300	281	419	300	319	17	4.344	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	265	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.050	944	zero	1.050	1.144	17	9.125	—	—
	268	bb. uguale o superiore a 4%, in peso	zero	1.550	1.381	zero	1.550	1.700	17	12.313	—	—
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	271	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	17	6.338	—	—
	274	2. altre	zero	1.500	1.363	763	1.500	1.619	17	11.125	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (Segue)	277	d contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso	zero	1.200	1.125	1.669	1.200	1.269	17	8.338	—	—
		IV contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 45%, in peso:										
		a non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso . .										
	280	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	4.019	—	—
	283	2. altre	zero	750	663	zero	750	831	17	8.800	—	—
	290	b altre	zero	450	425	625	450	475	17	6.013	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07										
		B. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	09	I. inferiore a 0,2%, in peso	zero	1.131	600	513	1.131	838	12	2.938	—	—
	12	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%, in peso	zero	625	569	294	625	675	12	3.406	—	—
	15	III. uguale o superiore a 2%, in peso	zero	950	856	169	950	1.038	12	5.475	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:										
		C Polialcoli:										
		II. Mannite, sorbite										
	36	a. mannite	zero	zero	zero	931	zero	zero	12	16.094	—	—
		b. sorbite:										
		1. in soluzione acquosa:										
	ex 37	aa. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2% con riferimento al tenore in sorbite	zero	zero	zero	zero	zero	zero	12	1.350	—	—
	ex 37	bb. altra	zero	zero	zero	281	zero	zero	9	4.825	—	—
		2. altra:										
	ex 37	aa. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2% con riferimento al tenore in sorbite	zero	zero	zero	zero	zero	zero	12	1.925	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:										
	01	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	18	1.481	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:										
	05	I. inferiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	375	18	—
	08	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	744	18	—
	11	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.188	18	—
	14	IV. uguale o superiore a 80 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.481	18	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:										
		A. bozzime preparate e appretti preparati:										
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:										
	03	a. inferiore a 55%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	744	20	—
	07	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.038	20	—
	10	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.263	20	—
	14	d. uguale o superiore a 83%, in peso . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.481	20	—

(a) Per le merci importate da Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da SAMA e PTOM e dalla Grecia, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT, costituito dal dazio *ad valorem* e dal diritto addizionale (colonna 12 + colonna 13).

(b) Per le merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) si applica il dazio *ad valorem* nella misura stabilita per le importazioni dagli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11).

(c) Per le merci originarie e provenienti dalla Grecia si applica il dazio *ad valorem* nella misura stabilita per le importazioni dagli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11), ad eccezione delle merci sottoindicate per le quali il dazio specifico stesso viene applicato con la riduzione del 40 %:

voce ex 17.04-C Rahat loukoum; halva;
voce 19.03 Paste alimentari;
voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

Tuttavia il dazio specifico risultante dopo aver effettuato tale riduzione non può essere inferiore a quello applicabile per le stesse merci provenienti dagli altri Stati membri della C E E

(d) Per la tapioca originaria e proveniente da SAMA e PTOM è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(e) A norma dei Regolamenti C.E.E. n. 107 del 31 maggio 1967 e n. 1041 del 23 luglio 1968, alle importazioni dagli altri Stati membri di merci rientranti nelle sottovoci 21 07 E, 21 07 F e 21 07 G fabbricate con latte o con prodotti lattiero-caseari, il dazio specifico va applicato come segue:

— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia anteriormente al 1° giugno 1967: nella misura prevista per le stesse merci in provenienza dai Paesi terzi;
— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia dal 1° giugno 1967: nella misura prevista per le stesse merci a seconda dello Stato membro di provenienza.

A tal fine è considerata come data di esportazione delle merci quella del visto apposto sul certificato di circolazione delle merci stesse dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore.

(f) All'importazione da Paesi terzi di preparazioni denominate « fondute » (v.d. ex 21.07-G-I-a-2-dd), di un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in un imballaggio immediato avente un contenuto netto inferiore o uguale ad un chilogrammo e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può superare l'importo, consolidato in sede GATT, di 35 u.c. (pari a lire 21875) per **100 kg** netti di merce.

(4020)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito chimico nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 marzo 1970, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un perito chimico in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di perito chimico in prova nel ruolo del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale (sezione chimica).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la partecipazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Lucerna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le Industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono:

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra; salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apportare in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è incorso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia delle sostanze grasse in generale.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di chimica applicata alle sostanze grasse in generale ed all'olio d'oliva in particolare.

Legislazione sulle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale. La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 24 aprile 1970

Il presidente: BORGHESE

(4647)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969, registro n. 25 Difesa, foglio n. 164;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1969, con il quale è riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in argomento, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1970, registro n. 1 Difesa, foglio n. 40;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, specialità elettronica e specialità costruzioni aeronautiche:

Presidente:

ten. gen. GAri s.p.e. Montuschi Emilio.

Membri:

ten. colonn. GAri s.p.e. Cremonesi Aldo, per gli esami di elettronica e di impianti e macchine elettriche;

ten. colonn. GAri s.p.e. Marconi Mario, per gli esami di meccanica applicata alle macchine;

ten. colonn. GAri s.p.e. Mirabelli Alberto, per gli esami di macchine termiche ed idrauliche;

ten. colonn. GArf s.p.e. Rispoli Fortunato, per gli esami di meccanica razionale.

Segretario:

magg. GArat s.p.e. De Barbieri Luciano.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Membri:

magg. gen. CCrc SPAD Ferrari Germano, aggiunto per gli esami di lingua inglese e spagnola;

colonn. GArc s.p.e. Marangoni Carlo, aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

interprete traduttore principale della Difesa Morsello Lidia, aggiunto per gli esami di lingua francese.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 312

(4711)

Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 70;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

Presidente:

Gen. ispett. del genio aeronautico ruolo ingegneri in SPAD Memma Nerio.

Membri:

Magg. gen. del genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Landi Alessandro, per gli esami di fisica e di cultura tecnico professionale per la specialità geofisici;

Colonn. del genio aeronautico ruolo ingegneri in s.p.e. Angelini Ostilio, per gli esami di matematica e di cultura tecnico professionale della specialità elettronici e della specialità elettricisti;

Colonn. del genio aeronautico ruolo ingegneri in s.p.e. Guerci Carlo, per gli esami di cultura militare aeronautica e di cultura tecnico professionale della specialità edili;

Ten. colonn. del genio aeronautico ruolo chimici in s.p.e. Capasso Carlo, per gli esami di chimica, storia, geografia e di cultura tecnico professionale della specialità assistenti di laboratorio e della specialità fotografi;

Colonn. del genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Visconti Italo, supplente.

Segretario:

Ten. colonn. del Corpo di commissariato ruolo commissariato in s.p.e. Guarracino Pietro.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi indicata:

Membri:

Colonn. del genio aeronautico ruolo ingegneri in s.p.e. Maccarrone Elio, aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale della specialità aeronautici, della specialità armamento e della specialità automobilisti;

Magg. gen. del Corpo di commissariato ruolo commissariato in SPAD Ferrari Germano, aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese e spagnola;

Colonn. del genio aeronautico ruolo chimici in s.p.e. Marangoni Carlo, aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1970
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 191

(4712)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ventidue posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 4, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1969, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 4 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 279, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stati aumentati da tredici a ventidue i posti messi a concorso con il su citato decreto ministeriale 16 dicembre 1968;

Visto il decreto in data 7 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1969, registro n. 8, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 novembre 1969, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera con la quale il dott. Stelio Meschini rinuncia all'incarico di componente della commissione esaminatrice predetta per esigenze di servizio;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Enrico Galeota, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ventidue posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Stelio Meschini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1970
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 379

(4709)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4631 del 1° luglio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico e di ostetrica condotti vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'ordine dei medici della provincia di Pavia e dei comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannuzzo dott. Emanuele, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio medico provinciale di Vercelli;

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Regazzini prof. Achille, primario medico dell'ospedale di Mede;

Donati prof. Salvatore, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Pavia;

Massara dott. Remo, medico condotto.

Segretario:

Testa dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, allo albo della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: RUBERTO

(4731)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto ministeriale n. 101556 del 16 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967;

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 3 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati medici risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 5 luglio 1969, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche messe a concorso;

Considerato che in seguito alla rinuncia di alcuni candidati dichiarati vincitori si sono rese vacanti le condotte mediche di Minerbe, Cazzano di Tramigna, Erbezzo e S. Mauro di Saline;

Viste le dichiarazioni di accettazione prodotte in termine dai candidati, interpellati in seguito alle rinuncie di cui sopra a norma degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Considerato che il termine di cui al primo comma dello art. 26 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è venuto meno in data 2 aprile 1970;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

A parziale modifica di quanto stabilito con decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 5 luglio 1969 in premesse specificato, i seguenti candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Bonfiglio Giacomo: Minerbe;
Campederis Teodoro: Cazzano di Tramigna;
Zocchia Giuseppe: Erbezzo.

Per rinuncia di candidati interpellati nel termine di cui al primo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non viene conferita la condotta medica di S. Mauro di Saline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: FACCHINI

(4651)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.